

Ai Dirigenti Scolastici
degli Istituti della Provincia di Varese
Albo sindacale/on line

Personale docente – recupero orario non effettuato nei primi giorni di scuola

Riceviamo numerose segnalazioni da parte del personale docente riguardo la richiesta di recupero per le ore non prestate a seguito di riduzione dell'orario nelle prime settimane di scuola.

Durante la prima (o le prime) settimana di lezione la scuola può funzionare ad un orario ridotto rispetto al normale orario settimanale scolastico. La scelta dell'orario "ridotto" può essere decisa dal Consiglio di Istituto oppure effettuata per cause di forza maggiore dovute alla mancanza di alcuni docenti ancora da assumere.

Stante all'orario settimanale stabilito dall'art. 28 del CCNL 2006/09, tutt'ora vigente, i docenti sono comunque tenuti a svolgere l'attività di insegnamento ad orario "completo" fin dal primo giorno di scuola.

Quindi, il dirigente scolastico è tenuto ad organizzare il servizio della prima settimana, o comunque per il tempo in cui vige l'orario ridotto, in modo che i docenti possano svolgere tutto il loro orario settimanale previsto.

Si precisa tra l'altro che non è previsto lo scambio tra attività di insegnamento e attività funzionali all'insegnamento, ai fini dell'eventuale recupero delle ore non svolte il docente non potrà essere utilizzato in ciò che non rientri nelle attività d'insegnamento, o attività che siano al di fuori delle proprie competenze.

Ciò vuol dire che il docente, per la parte di orario rimanente a quello già effettuato, è tenuto ad effettuare eventuali supplenze o "interventi didattici ed educativi integrativi" di cui all'art. 28 già citato, e in ultimo rimanere a scuola per eventuali supplenze.

Considerato inoltre che il CCNL succitato indica l'orario settimanale del docente, non mensile o annuale; un eventuale recupero delle ore non prestate può avvenire solo in quella determinata settimana, tranne nei casi previsti dal citato CCNL.

Se dunque nella prima settimana ad orario ridotto il docente non può recuperare le ore non svolte, rispetto all'orario contrattuale di insegnamento settimanale, tale recupero si deve comunque ritenere risolto.

Stessa cosa dicasi per eventuali settimane successive, se permane l'orario ridotto fatto salvo ovviamente delibere del Collegio docenti per programmazione dell'azione didattica-educativa e, quindi, non per decisione del Dirigente Scolastico.

Varese 14-09-2023

Il Segretario Generale Territoriale

Francesco Falsetti

